



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 febbraio 2010 (25.02)
(OR. en)**

6822/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0038 (NLE)**

**ACP 39
COAFR 69
WTO 64**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	23 febbraio 2010
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa ad una posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio di cooperazione CE-Sud Africa in merito alla modifica delle disposizioni e degli allegati pertinenti dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, finalizzata all'allineamento di determinate tariffe a quelle applicate ai prodotti dell'UE da Botswana, Lesotho e Swaziland a norma dell'allegato 3 dell'accordo di partenariato economico interinale tra l'UE e gli Stati della SADC

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)57 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.2.2010
COM(2010)57 definitivo

2010/0038 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ad una posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio di cooperazione CE-Sud Africa in merito alla modifica delle disposizioni e degli allegati pertinenti dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, finalizzata all'allineamento di determinate tariffe a quelle applicate ai prodotti dell'UE da Botswana, Lesotho e Swaziland a norma dell'allegato 3 dell'accordo di partenariato economico interinale tra l'UE e gli Stati della SADC

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

L'articolo 106, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (di seguito "TDCA"), autorizza il Consiglio di cooperazione istituito dal medesimo accordo a decidere sulle modifiche presentate da una qualsiasi delle parti. In base all'articolo 97, paragrafo 3, del TDCA, il Consiglio di cooperazione è autorizzato a prendere decisioni in merito a tutte le questioni contemplate dall'accordo stesso.

Breve descrizione della questione

Il Sud Africa è membro dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU), assieme a Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland ("gruppo BLNS"). L'UE e il Sud Africa hanno concluso un accordo bilaterale sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) che è entrato in vigore nel 2000. Durante le negoziazioni con gli Stati della SADC (Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe) aderenti all'APE (accordo di partenariato economico), fra cui il Sud Africa, gli Stati BLNS hanno espresso chiaramente il desiderio di allinearsi alle disposizioni vigenti del TDCA con il Sud Africa, a patto che l'UE potesse risolvere alcune questioni sensibili. Tali questioni sono state identificate in 53 linee tariffarie per cui, nella maggior parte dei casi, il gruppo BLNS ha richiesto uno smantellamento ad un ritmo più lento di quello previsto nel TDCA. Questo processo è normalmente definito "riadattamento" (*retrofitting*).

Va ricordato che il precedente accordo SACU, in vigore durante la conclusione del TDCA, non obbligava il Sud Africa a consultare formalmente tutti gli altri membri della SACU né ad associarsi con essi. Tale disposizione è stata modificata nel 2002 con l'aggiunta di una nuova clausola di consultazione vincolante (Art. 31) al nuovo accordo SACU.

La Commissione ha accettato tale richiesta che è stata quindi inserita nel programma di smantellamento delle tariffe (allegato 3) dell'APE interinale negoziato con gli Stati della SADC aderenti all'APE. Rispetto al programma di smantellamento incluso nel TDCA è stato concordato che, per dette 53 linee tariffarie, il programma di smantellamento esistente istituito dal TDCA sarebbe stato per lo più congelato fino al 2011 e liberalizzato completamente entro il 2015. Per quattro di queste 53 linee tariffarie i dazi saranno congelati al livello previsto dal TDCA per il 2007 e, per il momento, non sono previste ulteriori liberalizzazioni.

L'APE interinale è stato siglato dal gruppo BLNS nel dicembre 2007. Purtroppo l'accordo non è stato invece siglato dal Sud Africa, nonostante questo avesse partecipato alle negoziazioni. Pertanto esistono ancora delle discrepanze fra l'APE interinale e il TDCA per quanto riguarda le 53 linee tariffarie in questione.

In seguito alla firma dell'APE interinale della SADC da parte di Botswana, Lesotho e Swaziland nel giugno 2009, il Sud Africa ha fatto presente che l'attuazione di tale accordo avrebbe costituito un problema per la tariffa esterna comune (CET) della SACU poiché il trattamento sulle importazioni dell'UE per le 53 linee tariffarie in questione non avrebbe coinciso con gli impegni negoziati nell'APE interinale e nel TDCA. Secondo il Sud Africa,

l'applicazione dell'APE interinale avrebbe quindi ostacolato la libera circolazione all'interno della SACU dei prodotti dell'Unione europea soggetti a tariffe doganali differenti nei diversi Stati dell'Unione doganale.

Per far fronte a questi problemi e sostenere l'integrazione regionale, nel dicembre 2008 i rappresentanti della Commissione europea hanno proposto un allineamento delle tariffe secondo cui l'UE avrebbe accettato di estendere al Sud Africa (attraverso il TDCA) il trattamento tariffario per le 53 linee tariffarie negoziate con gli Stati BLNS nell'APE interinale, così da poter applicare lo stesso calendario di smantellamento a tutti i membri della SACU. Tale allineamento contribuirebbe a far sì che il TDCA e l'APE interinale siano interamente compatibili con il concetto di una tariffa esterna comune per tutti i membri della SACU, nonché a sostenere l'integrazione regionale di detti membri.

La proposta di allineamento tariffario è stata appoggiata dai rappresentanti delle parti durante una riunione di alti funzionari che si è tenuta a Swakopmund (Namibia) nel marzo 2009. Si è ritenuto che tale allineamento fosse necessario per rafforzare la coerenza tariffaria nell'ambito della SACU e aiutare i firmatari dell'APE interinale a mettere in pratica i rispettivi impegni contenuti nell'allegato 3 dell'APE interinale.

Va sottolineato che tale allineamento delle tariffe non propone una nuova strategia ed è pienamente conforme a quanto intrapreso precedentemente nell'ambito delle negoziazioni dell'APE nella SADC. In seguito alla mancata firma da parte del Sud Africa dell'APE interinale della SADC, l'allineamento proposto costituisce una manovra tecnica per applicare in due diversi accordi, l'APE interinale e il TDCA, una soluzione che era stata prevista nel 2007 con tutti i membri della SACU (compresi Sud Africa e Angola, che di fatto non hanno siglato l'accordo). In effetti, al fine di preservare la tariffa esterna comune (CET) della SACU, all'interno degli Stati della SADC aderenti all'APE si è discusso dell'idea di allineare l'accesso al mercato concesso all'UE dal TDCA a quello degli Stati della SADC aderenti all'APE interinale.

Ciò agevola l'integrazione dei membri della SACU dimostrando chiaramente l'impegno dell'UE per questo scopo. Non anticipa eventuali negoziazioni future con il Sud Africa nell'ambito delle negoziazioni in corso per un APE generale della SADC.

L'elenco delle 53 linee tariffarie a cui applicare le suddette modifiche, nonché la descrizione del nuovo trattamento tariffario, sono forniti nel documento Excel allegato, che riflette le linee tariffarie da includere negli allegati 1 e 2 della decisione del Consiglio di cooperazione UE-Sud Africa.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (TDCA)¹.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Se adottata, la presente proposta contribuirà a finalizzare le negoziazioni con tutti gli Stati

¹ GUL 311 del 4.12.1999, pag. 3.

della SADC aderenti all'APE, nell'ambito dell'APE CE-SADC, il che è nell'interesse dell'Unione europea.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione

Nel 2008 si sono svolte diverse trattative ad alto livello tra l'UE e gli stati della SADC aderenti all'APE (compreso il Sud Africa) per trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti che permettesse al Sud Africa di aderire all'APE generale della SADC.

Poiché il Sud Africa non fa parte degli Stati della SADC aderenti all'APE interinale, al fine di preservare le tariffe esterne della SACU si è ritenuto necessario allineare i dazi doganali delle 53 linee tariffarie che non erano identiche nell'APE interinale della SADC e nell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione fra l'UE e il Sud Africa.

La questione è stata discussa in diverse occasioni con gli Stati della SADC aderenti all'APE, sia nel 2008 che nel febbraio 2009 a livello ministeriale e successivamente anche a livello di alti funzionari nel marzo 2009, per portare avanti la firma dell'APE interinale della SADC. Tale proposta aprirebbe la strada per la continuazione delle discussioni sull'accesso al mercato nell'ambito dell'intera SADC aderente all'APE finalizzate all'inclusione del Sud Africa.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La decisione del Consiglio qui proposta è strutturata come segue:

1. Lo scopo della presente decisione del Consiglio è allineare le pertinenti tariffe doganali di 53 linee tariffarie applicate dal Sud Africa alle importazioni provenienti dall'UE, conformemente a quanto definito nel TDCA per i prodotti comunitari, a quelle applicate da Botswana, Lesotho, e Swaziland agli stessi prodotti dell'UE, a norma dell'allegato 3 dell'accordo di partenariato economico interinale, al fine di mantenere uniforme la tariffa esterna dell'Unione doganale dell'africa australe, a cui questi tre paesi appartengono, in relazione alle loro importazioni dall'UE.
2. La proposta si basa sulle conclusioni appoggiate dai rappresentanti a Swakopmund, Namibia, nel marzo 2009.

Base giuridica

L'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro² (di seguito "TDCA"), firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta risulta conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati di seguito.

La forma di azione proposta (decisione del Consiglio) è la più semplice possibile nell'ambito del TDCA. Qualunque altra alternativa richiederebbe la rinegoziazione dell'intero accordo.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti risulterebbero inadeguati per i motivi indicati di seguito.

La modifica del TDCA è il modo migliore per tutelare la coerenza tariffaria della SACU nonché il mezzo più rapido per riprendere piene trattative sull'APE fra l'UE e gli Stati della SADC con l'intera regione della SADC che aderisce all'APE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha implicazioni finanziarie. Il motivo è che tale allineamento tariffario comporta una modifica della tariffa doganale sudafricana inclusa nel TDCA e non di quella dell'UE. L'allineamento tariffario proposto nella presente decisione non avrà pertanto conseguenze sul bilancio dell'UE.

² GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ad una posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio di cooperazione CE-Sud Africa in merito alla modifica delle disposizioni e degli allegati pertinenti dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, finalizzata all'allineamento di determinate tariffe a quelle applicate ai prodotti dell'UE da Botswana, Lesotho e Swaziland a norma dell'allegato 3 dell'accordo di partenariato economico interinale tra l'UE e gli Stati della SADC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro³ (di seguito "l'accordo") è stato approvato a nome della Comunità con la decisione 2004/441/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004⁴.
- (2) A norma dell'articolo 97, paragrafo 3, dell'accordo il Consiglio di cooperazione è autorizzato a prendere decisioni in merito a tutte le questioni contemplate dall'accordo. L'articolo 106, paragrafo 1, autorizza il Consiglio di cooperazione a decidere sulle modifiche dell'accordo stesso presentate da una qualsiasi delle parti.
- (3) In conformità dell'articolo 3 della decisione 2004/441/CE, la posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del Consiglio di cooperazione è stabilita dal Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni del trattato. Inoltre, l'articolo 10 della decisione 1/2001 del Consiglio di cooperazione (2001/631/CE⁵), che adotta il regolamento interno di quest'ultimo, lo autorizza ad adottare le decisioni tramite procedura scritta.
- (4) Botswana, Lesotho e Swaziland, insieme a Sud Africa e Namibia, sono membri dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU).

³ GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.

⁴ GU L 127 del 29.4.2004, pag. 109.

⁵ GU L 221 del 17.8.2001, pag. 37.

- (5) Il 4 giugno è stato firmato un accordo di partenariato economico(APE) interinale con Botswana, Lesotho e Swaziland. L'accordo è applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti non appena tale applicazione sia notificata al depositario, come disposto dall'articolo 105 dell'APE interinale.
- (6) I dazi doganali applicabili ai prodotti importati dall'Unione europea in Botswana, Lesotho e Swaziland nell'ambito dell'APE interinale e rispettivamente compresi nell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione fra UE e Sud Africa sono identici, tranne che per un elenco di prodotti che rientrano in 53 linee tariffarie.
- (7) Per garantire agli operatori economici chiarezza, previsioni economiche a lungo termine e certezza giuridica e agevolare la libera circolazione dei prodotti all'interno della SACU, tutelando la coerenza tariffaria di quest'ultima, si considera opportuno consolidare nell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica sudafricana (TDCA)⁶ lo stesso livello tariffario negoziato fra UE e Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland nell'allegato 3 dell'accordo interinale di partenariato economico per 53 linee tariffarie.
- (8) I programmi di smantellamento tariffario del Sud Africa previsti dal TDCA, a norma dell'articolo 12 e dell'allegato III, elenchi 3, 4 e 5 (prodotti industriali) e dell'articolo 15 e dell'allegato VI, elenchi 1, 2 e 3 (prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati) vanno modificati per quanto riguarda le linee tariffarie di 23 prodotti agricoli, 11 prodotti agricoli trasformati e 22 prodotti industriali, per i quali sarà applicato un nuovo programma di abolizione dei dazi doganali, come descritto nel progetto di decisione del Consiglio di cooperazione CE-Sud Africa allegato alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1. La posizione che l'Unione europea deve adottare all'interno del Consiglio di cooperazione CE-Sud Africa in merito alle modifiche da apportare alle disposizioni e agli allegati pertinenti dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di cooperazione allegato alla presente decisione.

Articolo 2

- 2. Il rappresentante dell'Unione europea presso il Consiglio di cooperazione è autorizzato a firmare la decisione del Consiglio di cooperazione a nome dell'Unione europea.

⁶ GUL 311 del 4.12.1999, pag. 2.

Articolo 3

3. Non appena adottata, la decisione del Consiglio di cooperazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE N. .../2009

DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CE-SUD AFRICA

in merito alla modifica delle disposizioni e degli allegati pertinenti dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, finalizzata all'allineamento di determinate tariffe a quelle applicate ai prodotti dell'UE da Botswana, Lesotho e Swaziland a norma dell'allegato 3 dell'accordo di partenariato economico interinale tra l'UE e gli Stati della SADC

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-SUD AFRICA,

visto l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, (di seguito "TDCA")⁷, firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004, in particolare l'articolo 97, paragrafo 3, e l'articolo 106, paragrafo 1,

vista la decisione n. 1/2001 del Consiglio di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Sudafrica, dall'altra, del 26 giugno 2001, che adotta il regolamento interno del Consiglio di cooperazione⁸, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire agli operatori economici chiarezza, previsioni economiche a lungo termine e certezza giuridica e tutelare la coerenza tariffaria della SACU, le parti hanno concordato di consolidare nel TDCA le preferenze tariffarie di 53 linee tariffarie, negoziate fra l'UE e Botswana, Lesotho e Swaziland nell'allegato 3 dell'accordo di partenariato economico interinale firmato da entrambe le parti nel giugno 2009.
- (2) I programmi di smantellamento delle tariffe del TDCA, di cui agli articoli 12 e 15 e agli allegati III e VI, vanno modificati per quanto riguarda le 53 suddette linee tariffarie, e l'eliminazione dei dazi doganali sudafricani deve avvenire come disposto dall'articolo 2 e dagli allegati della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Gli elenchi 3, 4 e 5 dell'allegato III del TDCA sono sostituiti dagli elenchi 3, 4 e 5 dell'allegato I della presente decisione.

⁷ GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.
⁸ GU L 221 del 17.8.2001, pag. 37.

Gli elenchi 1, 2 e 3 dell'allegato VI del TDCA sono sostituiti dagli elenchi 1, 2 e 3 dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

I termini definiti nell'articolo 12, paragrafi 4, 5 e 6 e nell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, del TDCA per lo smantellamento delle tariffe riguardo alle importazioni nel Sud Africa di prodotti che rientrano nelle 53 linee tariffarie in questione vanno sostituiti dai termini definiti negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ...2010.

Fatto a,

*Per il Consiglio di cooperazione
Il Presidente*

ALLEGATO I

PROGRAMMI DI ABOLIZIONE DELLE TARIFFE PER IL SUD AFRICA

TDCA allegato III, elenchi 3, 4 e 5
(citati nell'articolo 12, paragrafi 4, 5 e 6, del TDCA)

	APEI codice SA 30.09.07	SA96	SA07	Descrizione	Settore	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi nell'APEI	Note esplicative [APEI]	Elenco TDCA attuale allegato VI	Trattamento nell'APEI – nuovo trattamento nel TDCA
1	3401.20			SAPONI IN FIOCCHI, SCAGLIE, GRANULI O POLVERI	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime2: aliquota di base: 12,6%	Allegato elenco 4	Congelare (12,6%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
2	3406.00			CANDELE LISCE, NON PROFUMATE	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 12,6%	Allegato elenco 4	Congelare (12,6%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
3	4818.10			CARTA IGIENICA IN ROTOLI DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A 36 CM, DI PESO NON SUPERIORE A 25 G PER STRATO E PER M²	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 10,0%	Allegato elenco 3	Congelare (10%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
4	4818.20			FAZZOLETTI, FAZZOLETTINI PER TOGLIERE IL TRUCCO E ASCIUGAMANI DI PASTA DI CARTA, DI OVATTA DI CELLULOSA O DI STRATI DI FIBRE DI CELLULOSA	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 10,0%	Allegato elenco 3	Congelare (10%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
5	4818.30			TOVAGLIE E TOVAGLIOLI DA TAVOLA DI PASTA DI CARTA, DI OVATTA DI CELLULOSA O DI STRATI DI FIBRE DI CELLULOSA	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 10,0%	Allegato elenco 3	Congelare (10%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel

									2015 in esenzione da dazi e contingenti.
6	4818.40				ASSORBENTI IGIENICI DI PASTA DI CARTA, DI OVATTA DI CELLULOSA O DI STRATI DI FIBRE DI CELLULOSA	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 2: 10,0% Allegato elenco 3	Congelare TDCA (10%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
7	4818.90				CARTA, OVATTA DI CELLULOSA O STRATI DI FIBRE DI CELLULOSA DEI TIPI UTILIZZATI AI FINI DOMESTICI O SANITARI, IN ROTOLI DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A 36 CM O TAGLIATI A MISURA; ARTICOLI DI PASTA DI CARTA, DI OVATTA DI CELLULOSA O DI STRATI DI FIBRE DI CELLULOSA PER FINI DOMESTICI	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 2: 10,0% Allegato elenco 3	Congelare TDCA (10%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
11	6115.99				CALZE E CALZETTONI DA DONNA (GAMBALETTI), COMPRESSE LE CALZE PER VARICI, DI MATERIE TESSILI, A MAGLIA, ECCETTO QUELLI IN LANA, PELI FINI, COTONE O FIBRE SINTETICHE E CALZEMAGLIE (COLLANTS)	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 2: 20% Allegato elenco 5, tessili - tessuto	Congelare TDCA (20%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
12	6204.22.00				COMPLETI PER DONNA O RAGAZZA DI COTONE, DA LAVORO (ECCETTO QUELLI A MAGLIA)	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 2: 10% Allegato elenco 5, tessili - tessuto	Congelare TDCA (10%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
13	6601.10				OMBRELLONI DA GIARDINO E SIMILI (ECCETTO LE TENDE DA SPIAGGIA)	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 2: 18,9% Allegato elenco 4	Congelare TDCA (18,9%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
14	6601.91				OMBRELLONI CON FUSTO O MANICO TELESCOPICO (ECCETTO QUELLI AVENTI CARATTERE DI GIOCATTOLI)	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 2: 18,9% Allegato elenco 4	Congelare TDCA (18,9%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.

15	6601.99				OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, COMPRESI GLI OMBRELLI-BASTONI (ECCEETTO QUELLI CON SPOGLIE DI TESSUTI DI FIBRE SINTETICHE, CON FUSTO O MANICO TELESCOPICO, OMBRELLONI DA GIARDINO E SIMILI NONCHÉ OMBRELLI AVENTI CARATTERE DI GIOCATTOLO)	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 18,9%	Allegato elenco 4	3,	Congelare (18,9%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
16	8528.4910				VIDEOMONITOR, A COLORI, CON TUBO CATODICO IN CUI IL RAPPORTO FRA LARGHEZZA E ALTEZZA DELLO SCHERMO È >= 1,5, CON PARAMETRI DI SCANNING > 625 RIGHE	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 15,75%	Allegato elenco 4	3,	Congelare (15,75%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
17	8528.7210				RICEVITORI DI SEGNALI VIDEOFONICI (VIDEOTUNER) COME ASSIEMAGGI ELETTRONICI DESTINATI AD ESSERE INSERITI IN UNA MACCHINA AUTOMATICA PER L'ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 15,75%	Allegato elenco 4	3,	Congelare (15,75%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
18	8528.7310				APPARECCHI RICEVENTI PER LA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO O IN ALTRE MONOCROMIE, ANCHE INCORPORANTI UN APPARECCHIO RICEVENTE PER LA RADIODIFFUSIONE O LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO O DELLE IMMAGINI	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 15,75%	Allegato elenco 4	3,	Congelare (15,75%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
19	9607.11				CHIUSURE LAMPO CON DENTINI DI METALLI COMUNI	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 12,6%	Allegato elenco 4	3,	Congelare (12,6%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
20	9607.19				CHIUSURE LAMPO (ESCLUSE QUELLE CON DENTINI DI METALLI COMUNI)	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 12,6%	Allegato elenco 4	3,	Congelare (12,6%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
21	9607.2050				PARTI DI CHIUSURE LAMPO DI METALLI COMUNI	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 12,6%	Allegato elenco 4	3,	Congelare (12,6%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.

22	9607.2090				PARTI DI CHIUSURE LAMPO (DIVERSE DA QUELLE DI METALLI COMUNI)	INDUSTRIA	Elenco 5	Regime aliquota di base: 9,45% 2:	Allegato 3, elenco 4	Congelare (9,45%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti. TDCA
----	-----------	--	--	--	---	-----------	----------	--------------------------------------	-------------------------	--

ALLEGATO II

PROGRAMMI DI ABOLIZIONE DELLE TARIFFE PER IL SUD AFRICA

TDCA allegato VI, elenchi 1, 2 e 3
(citati nell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, del TDCA)

	APEI codice 30.09.07	SA SA96	SA07	Descrizione	Settore	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi nell'APEI	Note esplicative [APEI]	Elenco attuale allegato VI	Trattamento nell'APEI – nuovo trattamento nel TDCA
1	0207.12	02071200	02071210	GALLI E GALLINE DELLE SPECIE DOMESTICHE, CONGELATI, PRESENTATI SPENNATI, SVUOTATI SENZA LA TESTA E LE ZAMPE, CON IL COLLO, IL CUORE, IL FEGATO E IL VENTRIGLIO, DETTI "POLLI 70%"	Agricoltura	Elenco 5	Regime (aliquota di base: 17,01%) 1	Allegato elenco 3 VI,	Congelare al livello del TDCA del 2007 (17,01%). Nessuna ulteriore liberalizzazione in questa fase.
2	0207.14.20	02071420	02071420	METÀ O QUARTI DI GALLI E GALLINE DELLE SPECIE DOMESTICHE, CONGELATI	Agricoltura	Elenco 5	Regime (aliquota di base: 21,6%) 2:	Allegato elenco 3 VI,	Media del dazio NPF (27%) e TDCA (0%). Liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
3	0207.14.90	02071490	02071499	FRATTAGLIE COMMESTIBILI CONGELATE DI GALLI E GALLINE DELLE SPECIE DOMESTICHE (ECCETTO IL FEGATO) - ALTRO	Agricoltura	Elenco 5	Regime (aliquota di base: 138,6c/kg) (N.B. dazio sbagliato nell'APEI) 1:	Allegato elenco 2 VI,	Congelare al livello del TDCA del 2007 (138,6c/kg). Nessuna ulteriore liberalizzazione in questa fase.
4	0408.11	04081100	04081180	TUORLI, ESSICCATI, PER USO ALIMENTARE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO O DI ALTRI DOLCIFICANTI	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 11,97% 2:	Allegato elenco 3 VI,	Congelare TDCA (11,97%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.

5	0408.19	04081900	04081989	TUORLI (NON LIQUIDI), CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, PER USO ALIMENTARE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEP TO I TUORLI ESSICCATI)	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 11,97% 2:	Allegato elenco 3 VI,	Congelare (11,97%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti
6	0408.91	04089100	04089180	UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICcate, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, PER USO ALIMENTARE (ECCEP TO I TUORLI)	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 11,97% 2:	Allegato elenco 3 VI,	Congelare (11,97%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti
7	0408.99	04089900	04089980	UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, PER USO ALIMENTARE (ECCEP TO LE UOVA ESSICcate E TUORLI)	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 11,97% 2:	Allegato elenco 3 VI,	Congelare (11,97%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti
8	0409.00	04090000	04090000	MIELE NATURALE	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 13,86% 2:	Allegato elenco 3 VI,	Congelare (13,86%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti
9	1102.90.90	11029090	11029090	FARINE DI CEREALI (ECCEP TO FRUMENTO (GRANO), FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 0,409c/kg 1:	Allegato elenco 3 VI,	Congelare al livello del TDCA del 2007 (0,409c/kg). Nessuna ulteriore liberalizzazione in questa fase.
10	1602.32.10	16023210	16023211	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E GALLINE DELLE SPECIE DOMESTICHE, NON COTTE, CONTENENTI 57% O PIU DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI VOLATILI (ECCEP TO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI NONCHE PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DI FEGATO)	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 12,6% 1:	Allegato elenco 3 VI,	Congelare al livello del TDCA del 2007 (12,6%). Nessuna ulteriore liberalizzazione in questa fase.
11	2003.10.10	20031010	20031020	FUNGHI DEL GENERE "AGARICUS", CONSERVATI TEMPORANEAMENTE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, COMPLETAMENTE COTTI	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 12,6% 2:	Allegato elenco 3 VI,	Congelare (12,6%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.

12	2003.10.90	20031090	20031030	FUNGHI DEL GENERE "AGARICUS", PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCEP TO QUELLI COMPLETAMENTE COTTI E CONSERVATI TEMPORANEAMENTE)	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 12,6%	Allegato elenco 3 VI,	Congelare (12,6%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
13	2003.90.10	20039010	20039000	FUNGHI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCEP TO QUELLI DEL GENERE "AGARICUS")	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 12,6%	Allegato elenco 3 VI,	Congelare (12,6%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
14	2003.90.90	20039090	20039000	FUNGHI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCEP TO QUELLI DEL GENERE "AGARICUS")	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 12,6%	Allegato elenco 3 VI,	Congelare (12,6%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
15	2005.51	20055100	20055100	FAGIOLI IN GRANI "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.", PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCEP TO QUELLI CONGELATI)	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 2,614c/kg	Allegato elenco 3 VI,	Congelare (2,614C/kg), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti
16	2005.59	20055900	20055900	ALTRI FAGIOLI (NON IN GRANI) "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.", PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCEP TO QUELLI CONGELATI)	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 2,614c/kg	Allegato elenco 3 VI,	Congelare (2,614C/kg), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti
17	2007.10	20071000	20071010	PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DI CONFETTURE, GELATINE, MARMELLATE, PUREE E PASTE DI FRUTTA, OTTENUTE MEDIANTE COTTURA, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO, PER L'ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI O PER USI DIETETICI, IN RECIPIENTI DI CONTENUTO NETTO <= 250 G, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13%	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 24%	Allegato elenco 2 VI,	Media del dazio NPF (30% o 4,5c/kg) e livelli del TDCA (0%). Liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.

18	2007.91	20079100	20079190	CONFETTURE, GELATINE, MARMELLATE, PUREE E PASTE DI AGRUMI, OTTENUTE MEDIANTE COTTURA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEP TO QUELLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13% E LE PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE ALLA VOCE 2007.10)	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 24%	Allegato VI, elenco 2	Media del dazio NPF (30% o 4,5c/kg) e livelli del TDCA (0%). Liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
19	2009.69	20096100	20096911	SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRX SUPERIORE A 67 A 20°C, DI VALORE <= 22 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEP TO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 3,15%	Allegato VI, elenco 3	Congelare TDCA (3,15%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
20	2009.80.10	20098010	20098011	SUCCHI DI PERA, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRX SUPERIORE A 67 A 20°C, DI VALORE <= 22 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEP TO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 12,6%	Allegato VI, elenco 3	Congelare TDCA (12,6%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
21	5201.00.20	52010020	52010010	COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO, IDROFILO O IMBIANCHITO	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 148c/kg	Allegato VI, elenco 3	Media del dazio NPF (160c/kg) e livelli del TDCA (100,8c/kg). Liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
22	5201.00.90	52010090	52010090	COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO (ECCEP TO IDROFILO O IMBIANCHITO)	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 9,45%	Allegato VI, elenco 3	Congelare TDCA (9,45%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
23	5203.00	52030000	52030000	COTONE CARDATO O PETTINATO	Agricoltura	Elenco 5	Regime aliquota di base: 9,45%	Allegato VI, elenco 3	Congelare TDCA (9,45%), liberalizzare dal 2011 al 2015. Nel 2015 in esenzione da dazi e contingenti.
24	1806.10	18061000	18061000	CACAO IN POLVERE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI	Agricoltura - prodotti agricoli trasformati	Elenco 5	Regime aliquota di base: 10,71%	Allegato VI, elenco 3	Congelare al livello del TDCA del 2007 e liberalizzare dal 2011 al 2015.

25	1806.20.10	18062010	18062010	CIOCCOLATA E ALTRE PREPARAZIONI ALIMENTARI, PRESENTATE IN BLOCCHI O IN BARRE DI PESO > 2 KG ALLO STATO LIQUIDO O PASTOSO O IN POLVERI, GRANULI O FORME SIMILI, IN RECIPIENTI O IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO > 2 KG (ECCEZIONE IL CACAO IN POLVERE); CIOCCOLATA E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI CONTENENTI CACAO	Agricoltura - prodotti agricoli trasformati	Elenco 5	Regime aliquota di base 13,23%	VI, Allegato elenco 3	Congelare al livello del TDCA del 2007 e liberalizzare dal 2011 al 2015.
26	1806.20.90	18062090	18062090	CIOCCOLATA E ALTRE PREPARAZIONI ALIMENTARI, PRESENTATE IN BLOCCHI O IN BARRE DI PESO > 2 KG, ALLO STATO LIQUIDO O PASTOSO O IN POLVERI, GRANULI O FORME SIMILI, IN RECIPIENTI O IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO > 2 KG (ECCEZIONE IL CACAO IN POLVERE); ALTRE	Agricoltura - prodotti agricoli trasformati	Elenco 5	Regime aliquota di base 10,71%	VI, Allegato elenco 3	Congelare al livello del TDCA del 2007 e liberalizzare dal 2011 al 2015.
27	1806.31	18063100	18063100	CIOCCOLATA E ALTRE PREPARAZIONI ALIMENTARI CONTENENTI CACAO, PRESENTATE IN BLOCCHI O IN BARRE DI PESO <= 2 KG, RIPIENE	Agricoltura - prodotti agricoli trasformati	Elenco 5	Regime aliquota di base 12,6%	VI, Allegato elenco 3	Congelare al livello del TDCA del 2007 e liberalizzare dal 2011 al 2015.
28	1806.32	180632	180632	CIOCCOLATA E ALTRE PREPARAZIONI ALIMENTARI CONTENENTI CACAO, PRESENTATE IN BLOCCHI O IN BARRE DI PESO <= 2 KG, CON AGGIUNTA DI CEREALI, DI NOCI OD ALTRI FRUTTI (NON RIPIENE)	Agricoltura - prodotti agricoli trasformati	Elenco 5	Regime aliquota di base 12,6%	VI, Allegato elenco 3	Congelare al livello del TDCA del 2007 e liberalizzare dal 2011 al 2015.
29	1902.11	19021100	19021100	PASTE ALIMENTARI NON COTTE NÉ FARCITE NÉ ALTRIMENTI PREPARATE, CONTENENTI UOVA	Agricoltura - prodotti agricoli trasformati	Elenco 5	Regime aliquota di base 18,9%	VI, Allegato elenco 3	Congelare al livello del TDCA del 2007 e liberalizzare dal 2011 al 2015.
30	1902.19	19021900	19021900	ALTRE PASTE ALIMENTARI (NON CONTENENTI UOVA), NON COTTE NÉ FARCITE NÉ ALTRIMENTI PREPARATE	Agricoltura - prodotti agricoli trasformati	Elenco 5	Regime aliquota di base 18,9%	VI, Allegato elenco 3	Congelare al livello del TDCA del 2007 e liberalizzare dal 2011 al 2015.
31	1905.20	19052000	19052000	PANE CON SPEZIE (PANPEPATO), ANCHE CON AGGIUNTA DI CACAO	Agricoltura - prodotti agricoli trasformati	Elenco 5	Regime aliquota di base 13,23%	VI, Allegato elenco 3	Congelare al livello del TDCA del 2007 e liberalizzare dal 2011 al 2015.
32	1905.32	19053000	19053200	CIALDE E CIALDINE	Agricoltura - prodotti agricoli trasformati	Elenco 5	Regime aliquota di base 13,23%	VI, Allegato elenco 3	Congelare al livello del TDCA del 2007 e liberalizzare dal 2011 al 2015.

